

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7066 del 11/12/2025
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. RADIS SRL CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE, LAVORAZIONE E VERNICIATURA LEGNO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA FAENTINA N 280 - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE DET-AMB-2025-5036 DEL 05/09/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7338 del 11/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno undici DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **RADIS srl** con sede legale e attività di disinfestazione, lavorazione e verniciatura legno in Comune di Ravenna, Via Faentina, n.280. **Modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale DET-AMB-2025-5036 del 05/09/2025.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTE:

- l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale DET-AMB-2025-5036 del 05/09/2025 a favore della Ditta Radis srl (C.F./P.IVA 02141460390), avente sede legale e attività di disinfestazione, lavorazione e commercio legname in Comune di Ravenna, Via Faentina, n. 280, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) e della comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata (ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi);

- l'istanza presentata al Comune di Ravenna - SUAP - in data 26/09/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/170736 - Pratica Sinadoc 30700/2025, dalla Ditta **Radis srl** (C.F./P.IVA 02141460390), avente sede legale e attività di disinfestazione, lavorazione e commercio legname in Comune di Ravenna, Via Faentina, n 280 con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale DET-AMB-2025-5036 del 05/09/2025, sopra richiamata, per inserimento di una nuova tipologia di rifiuti (9.1 Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno) fra le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato (Allegato D all'AUA);
- la nota PG/2025/286548 del 21/10/2025 con cui la Ditta Radis Srl, in riferimento al provvedimento di modifica sostanziale dell'AUA adottato con Determina DET-AMB-2025-5036 del 05/09/2025, ha comunicato la presenza di un errore di trascrizione presente nell'Allegato A "Emissioni in Atmosfera" alla determina stessa, nella fattispecie la precisazione della portata massima delle Emissioni E10 - Verniciatura e E11 Essiccazione, i cui valori risultano invertiti, pertanto per il punto di Emissione E10 la portata massima è da intendersi 16000 Nmc/h e per il punto di Emissione E11 la portata massima è da intendersi 6000 Nmc/h, fermo il resto;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- RICHIAMATO il Decreto Direttoriale n.309/2023 .

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province

le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;

- *DM 05/02/1998 e smi* per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTA la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015"* stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna nel 2016 e annualmente rinnovata. In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 della suddetta *Convenzione*, sono state specificate le residue funzioni in materia ambientale attribuite alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 che vengono esercitate tramite Arpae SAC (tra cui l'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e smi)

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione presentata, effettuata dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica ARPAE SinaDoc n. **30700/2025**, emerge che:

- La Ditta Radis srl ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale Determina Dirigenziale DET-AMB-2025-5036 del 05/09/2025 al SUAP del Comune di Ravenna in data 26/09/2025 - PG/2025/170736 - Pratica Sinadoc 30700/2025;
- La modifica sostanziale richiesta è relativa all'inserimento di una nuova tipologia di rifiuti, nella fattispecie: Tipologia 9.1 Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno - Codici EER 030101, 030105, 150103, 170201, 191207, 200138, fra le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato dettagliate nell'Allegato D all'AUA DET-AMB-2025-5036 del 05/09/2025;
- con nota PG/2025/173475 del 01/10/2025, Arpae SAC Ravenna ha comunicato al SUAP del Comune di Ravenna la verifica positiva di correttezza formale della comunicazione, l'avvio del procedimento e contestualmente la richiesta di specifica documentazione integrativa;
- con nota PG/2025/176213 del 06/10/2025, la Ditta Radis Srl ha presentato la documentazione integrativa richiesta, successivamente integrata a titolo volontario in data 21/11/2025 (nota PG/2025/206799);

CONSIDERATO che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Ravenna, la Società Radis Srl risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list);

VISTE le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endoprocedimento, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi (iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi - procedura semplificata), acquisite in data 09/12/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato D);

VERIFICATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE in data 11/11/2025;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA per modifica sostanziale a favore della Ditta Radis srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di disinfestazione, lavorazione e commercio legname in Comune di Ravenna, via Faentina, n. 280 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

VISTI il rapporto istruttorio reso dal Responsabile Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali acquisito in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, per le motivazioni in premessa citate e per le parti di interesse, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con **Determina Dirigenziale DET-AMB-2025-5036 del 05/09/2025** nei confronti della Ditta **Radis srl** (C.F./P.IVA 02141460390), avente sede legale e attività di disinfestazione, lavorazione e commercio legname in Comune di Ravenna, via Faentina, n. 280, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, **come di seguito indicato;**

2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC - Allegato A), **corretto**;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC - Allegato B), **invariato**;
 - autorizzazione alle acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale - Allegato C), **invariato**;
 - comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC - Allegato D), **modificato**.
3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 3.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore relativamente ai titoli abilitativi ambientali “Emissioni in atmosfera” e “operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata” deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute rispettivamente negli allegati A) e D) al presente provvedimento autorizzativo, allegati che sostituiscono gli allegati A) e D) alla autorizzazione di cui alla Determina Dirigenziale DET-AMB-2025-5036 del 05/09/2025;
 - 3.b) di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determina Dirigenziale DET-AMB-2025-5036 del 05/09/2025;
 - 3.c) di confermare, ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013, la validità dell'AUA al (**quindici anni dalla data del precedente rilascio alla Ditta da parte del SUAP competente**), e il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento di modifica sostanziale dell'AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. **DI TRASMETTERE** la presente determina di adozione della modifica sostanziale di AUA al SUAP del Comune di Ravenna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti
(documento firmato digitalmente)

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

L'azienda Radis srl svolge attività di lavorazione legno e produzione di ghiaccio secco per trattamenti antitarlo e disinfestazione nel sito di Via Faentina, n.280/282 in Comune di Ravenna.

Per quanto attiene la lavorazione del legno i seguenti macchinari risultano collocati nel reparto falegnameria e sono posti sotto aspirazione:

- Scorniciatrice
- Pantografo
- Toupie
- Sega radiale
- Sega circolare
- Pialla a filo
- Listellatrice
- Pialla a spessore
- Carteggiatrice
- Sega a nastro

le emissioni che ne derivano sono convogliate al punto di **Emissione E1 - Reparto Falegnameria** avente Portata massima pari a 12.000 Nmc/h. Su tale emissione è prevista l'installazione di un filtro a maniche a scuotimento meccanico; la grammatura del tessuto (400 g/mq) e la velocità di filtrazione (< 0.02 m/s) sono conformi alle vigenti norme tecniche. Oltre all'emissione convogliata sopra descritta sono presenti anche n.2 aspiratori mobili a singola manica non convogliati. I quantitativi di legno lavorato (prevalentemente pino) sono pari a 2.000 t/anno. L'emissione è attiva per 8 h/giorno, 220 giorni /anno ed ha altezza dal suolo pari a 9 metri.

In area esterna

Emissione E2 - Produzione ghiaccio secco (Portata massima di emissione pari a 7.000 Nmc/h. Il ghiaccio secco, che sarà successivamente impiegato nei trattamenti antiparassitari di cereali e nei trattamenti antitarlo, viene prodotto mediante apposito macchinario a partire da bombole di anidride carbonica liquida. Le mattonelle o i pellets di ghiaccio secco vengono poi manualmente posti all'interno di contenitori frigoriferi deputati al trasporto. L'anidride carbonica che si genera dal processo viene captata e convogliata in atmosfera mediante l'emissione E2. Detta emissione, la cui temperatura è -20 °C, non è dotata di sistemi di abbattimento, è attiva per 8 h/giorno ed ha altezza dal suolo pari a 14 metri.

Emissione E3 - Celle fumigazione 3 e 4, emissione E4 - Cella fumigazione 1 ed emissione E5 - Cella fumigazione 2 (aventi una Portata massima pari a 2500 Nmc/h ciascuna). Dette emissioni derivano dal trattamento di fumigazione di manufatti lignei in n.4 celle di fumigazione ad anidride carbonica. Dopo l'introduzione dei manufatti e del ghiaccio secco la cella di fumigazione viene posta in vuoto per tempo necessario al trattamento quindi ripristinata la pressione atmosferica ed estratto il manufatto. Le emissioni sono costituite da aria ed anidride carbonica e non sono dotate di sistemi di abbattimento. Per quanto concerne la durata di funzionamento sono stimate 2h/settimana per l'emissione E3, 4 h/settimana per l'emissione E4 e 2 h/settimana per l'emissione E5; l'altezza dei punti di emissione è pari a 14 metri e la temperatura, ambiente.

L'azienda è inoltre dotata di una **saldatrice portatile** per piccole operazioni di manutenzione su componenti che vengono dichiarati essere unicamente in ferro. Al fine di poter operare nei vari reparti l'azienda sottolinea l'impossibilità di dotarsi di impianto di captazione fisso e si doterà di un **aspiratore mobile deputato alla captazione dei fumi di saldatura**. Secondo quanto dichiarato non sono presenti attrezzature che prevedano l'impiego di olio emulsionabile.

La modifica sostanziale dell'assetto emissivo autorizzato prevede l'installazione di n.5 nuovi punti di emissione (**da E9 ad E13**) a seguito dell'implementazione dell'attività di lavorazione del legno (falegnameria) e l'introduzione dell'attività di verniciatura dei manufatti realizzati. Per quanto attiene l'attività di verniciatura l'azienda dichiara un consumo complessivo annuo pari a circa 4.000 kg di prodotti vernicianti a base acquosa (contenuto di solvente dichiarato pari a 52.2 gr/litro) e 4.500 kg di legnami di vario genere.

Le nuove emissioni, hanno le seguenti caratteristiche:

E9 - l'emissione deriva dall'attività di carteggiatura delle superfici ed è dotata di abbattimento costituito da filtro a cartucce; benché non sia possibile determinare la velocità di filtrazione e conseguentemente il rispetto dei range previsti dalla DGA 4606/99 RER, le informazioni relative all'efficienza di filtrazione restituiscono un valore nettamente superiore al 90% (su particolato <2 micron e fino a velocità pari a 0.056 m/s) e che, pertanto, appare compatibile anche per velocità maggiori rispetto a quanto previsto dalla sopra citata determina.

E10 - l'emissione deriva dall'attività di verniciatura effettuata all'interno di cabina dedicata ed è dotata di abbattimento costituito da filtro a pannelli multistadio; benché non sia possibile determinare la velocità di filtrazione, non essendo stata fornita la metratura filtrante complessiva, l'efficienza di abbattimento media è dichiarata come superiore al 90% e come tale congruente rispetto a quanto previsto dalla DGA 4606/99 RER. Quanto sopra anche nella considerazione che, trattandosi di "cabina di verniciatura", le modalità costruttive e le superfici filtranti sono piuttosto standardizzate nel settore di impiego. Ciò anche in virtù della velocità che il flusso d'aria deve mantenere all'interno della cabina al fine di non impattare negativamente sull'attività di verniciatura prima e sulla fase essiccazione poi.

E11 - l'emissione deriva dall'asciugatura dei manufatti precedentemente sottoposti a verniciatura effettuata all'interno di ambiente dedicato ed è dotata di abbattimento costituito da filtro pannelli; la velocità di filtrazione risulta congruente rispetto a quanto previsto dalla DGA 4606/99 RER.

E12 - l'emissione deriva dall'aspirazione delle macchina per la lavorazione del legno (taglio, piallatura, fresatura) ed è dotata di abbattimento costituito da filtro a maniche; la velocità di filtrazione risulta congruente rispetto a quanto previsto dalla DGA 4606/99 RER.

E13 - l'emissione deriva dall'aspirazione delle macchina per la lavorazione del legno (taglio, piallatura, fresatura) ed è dotata di abbattimento costituito da filtro a maniche; la velocità di filtrazione risulta congruente rispetto a quanto previsto dalla DGA 4606/99 RER.

Con riferimento alle sostanze pericolose di cui all'art. 271 comma 7 bis D.Lgs. 152/06, come ampliate dalla Determinazione Regionale E.R. n.14471 del 30/07/2021 e relative soglie e

dichiarazioni ivi stabilite: si prende atto della dichiarazione prodotta dall'azienda nella quale la stessa evidenzia che presso il sito non vi è impiego di sostanze strettamente previste dall'articolo 271 del testo unico ambientale (fatta salva la fosfina che, tuttavia, viene utilizzata solo presso committenti esterni). Evidenzia altresì che rientrano invece nelle previsioni di cui alla sopra citata Det. Reg. n.14471, per le frasi H con soglia pari a 100 Kg/anno, alcune sostanze contenute nei prodotti impiegati per l'impregnazione del legno (Impralit e Korasit). Al riguardo, viene dichiarato che ad oggi il non esistono sul mercato prodotti meno impattanti e che i consumi attuali pari a 1 t/anno per Impralit e 7.2 t/anno per Korasit sono comunque oggetto di attenzione e, ove possibile, di riduzione d'impiego. L'azienda è comune dotata di sistemi di separazione liquido-vapore al fine di captare gli sfiati derivanti dal processo di impregnazione.

Tutto quanto precedentemente autorizzato, non viene modificato e si riporta integralmente di seguito:

Autoclavi: sono installati tre separatori liquido - vapore, uno per ciascuna autoclave, deputati alla riduzione delle emissioni diffuse derivanti dagli sfiati delle pompe da vuoto durante il processo di impregnazione. L'azienda evidenzia che i prodotti impregnanti recuperati dai suddetti sistemi di trattamento saranno raccolti in apposito contenitore e smaltiti come rifiuti speciali. Con riferimento a quanto sopra si rileva che la soluzione proposta appare in linea con quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione del 22 giugno 2020 riguardo le migliori tecniche disponibili (BAT) anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici. Per il caso in specie il sistema di trattamento proposto è previsto dalla BAT 38 lettera e) della sopra citata Decisione. Le emissioni derivanti dagli autoclavi sono identificate come emissioni E6 - Sfiato autoclave 1, E7 - Sfiato autoclave 2 ed E8 - Sfiato autoclave 3, di portata pari a 600 Nmc/h ciascuna ed attive per un tempo stimato in 60 minuti/giorno a temperatura ambiente. Per tali emissioni, con riferimento al prodotto impregnante maggiormente impiegato (KORASIT KS2), si propone che, oltre alla portata, in fase di messa a regime sia verificato il rispetto della soglia di rilevanza previsto per le sostanze di Classe II di cui alla Parte V del DLgs 152/06 e sm.i. - Allegato I Parte II - Punto 4 - Tabella D.

Rispetto alla commercializzazione dei pellets di legno l'azienda dichiara di operare esclusivamente quale rivenditore e che non effettua produzione né operazioni di insacco. Relativamente al deposito di antiparassitari liquidi viene dichiarato che questi ultimi vengono conservati in confezioni chiuse ed utilizzati esclusivamente presso le committenze esterne. Con riguardo al deposito di formulati a base di fosforo di magnesio e di alluminio (fosfina) si evidenzia che questi vengono conservati in confezioni chiuse ed utilizzati per operazioni di disinfestazione di cereali che viene svolta esclusivamente presso committenze esterne. In azienda è altresì presente un magazzino utilizzato per il deposito temporaneo di rifiuti e materie prime secondarie, qui oltre a confezioni vuote di principi attivi impiegati nelle lavorazioni, vengono stoccati anche i residui polverulenti dell'attività di disinfestazione con fosfina che vengono riportati in azienda una volta esaurito completamente il principio attivo. L'azienda dichiara di aver adottato una procedura diversa che prevede l'allungamento dei tempi di trattamento presso le committenze (15 giorni) in modo che il recupero dei residui polverulenti avvenga solo quando i formulati abbiano completamente esaurito i loro effetti e, pertanto, in sede giungono solo formulati completamente esauriti. Allo smaltimento si provvede a mezzo di ditta specializzata con cadenza almeno mensile.

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE SU MACCHINE TAGLIO LEGNO – F.M.**

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – ASPIRAZIONE MACCHINA PRODUZIONE GHIACCIO SECCO

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	8	h/g
Temperatura	-20	°C

PUNTO DI EMISSIONE E3 - SFIATO CELLE FUMIGAZIONE 3 E 4 –

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	2	h/settimana
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE E4 - SFIATO CELLA FUMIGAZIONE 1 –

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	4	h/settimana
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE E5 - SFIATO CELLA FUMIGAZIONE 2 –

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	2	h/settimana
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTI DI EMISSIONE E6/E7/E8 – SFIATI AUTOCLAVI 1,2,3 –

Portata massima	600	Nmc/h-ognuno
Altezza minima	3	m
Durata	1	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

UNTO DI EMISSIONE E9 – CARTEGGIATURA – F. cartucce - NUOVO

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	4	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10 – VERNICIATURA – F. pannelli multistadio - Correzione Portata

Portata massima	16000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	4	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E11 – ESSICCAZIONE – F. pannelli - Correzione Portata

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	4	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	50	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12 – FALEGNAMERIA – F.M. - NUOVO

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E13 – FALEGNAMERIA – F.M. - NUOVO

Portata massima	3500	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni

1. **Per i nuovi punti di emissione indicati con E9,E10,E11,E12,E13, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente .**
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;

i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la

portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpa SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

6. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
 9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
 10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
 11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le

verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

12. I metodi di **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

13. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni

adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

14. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- ❖ parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- ❖ piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- ❖ protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. **DI INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime degli impianti, **il 31/12/2025**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);

16. Dovrà essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati con E1, E9,E10,E11,E12,E13**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da effettuare sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici, ad uso civile. Tale annotazione può essere effettuata sul Libretto d'Impianto.**

OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

Condizioni

La Ditta **Radis Srl** (C.F./P.IVA 02141460390) con sede legale e attività di disinfestazione, lavorazione e commercio legname in Comune di Ravenna, Via Faentina, n 280, **è iscritta al n. 253** del registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi per l'impianto sito in Comune di Ravenna (RA), via Faentina n. 280.

Prescrizioni

1. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Ravenna, Via Faentina n. 280, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI		ATTIVITÀ DI RECUPERO	
Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1 D.M. 05/02/1998	Codici EER	Operazioni di recupero consentite	Quantitativi massimi ammessi (t/a)
5.7 Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	160216 170402 170411	R13 (a norma dell'art. 6, comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	200
5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto	170401 170411 160122 160118 160216	R13 (a norma dell'art. 6, comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	200
5.9 Spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semi dielettrico (b) e metallico (c)	170411 160216	R13 (a norma dell'art. 6, comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	100
5.16 Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	160214 160216 200136 110114 110299 110206	R4 (punto 5.16.3 - DM 05/02/98 e smi) Disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili)	200

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI		ATTIVITÀ DI RECUPERO	
Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1 D.M. 05/02/1998	Codici EER	Operazioni di recupero consentite	Quantitativi massimi ammessi (t/a)
5.19 Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 e HFC	160216 160214 200136	R13 (punto 5.1.19 - DM 05/02/98 e smi) Asportazione di eventuali batterie e pile Disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche Separazione delle componenti di plastica, gomma, etc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura	200
9.1 Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	160216 170402 170411	R13 (a norma dell'art. 6, comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	4.000
Totale (t)			4.900
L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella classe 5 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.			

- Deve essere prevista una metodologia di accettazione dei rifiuti e in particolare per i rifiuti che hanno la cosiddetta voce a specchio devono essere previste analisi per escludere la pericolosità del rifiuto stesso.
- L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabili all'impianto, in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06. In particolare dovrà essere assicurato il rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui all'Allegato 5 al D.M. 05.02.98 e smi, nonché delle norme di cui al DLgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto e catasto dei rifiuti;
- Entro 1 anno dalla data di ricezione, i rifiuti messi in riserva (R13), devono essere avviati alle successive operazioni di recupero previste ai relativi punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 - del DM 05/02/98 e smi in idonei impianti autorizzati.
- Al fine di poter garantire la tracciabilità dei rifiuti durante tutte le loro attività di gestione, la ditta dovrà mantenere distinti ed identificabili, anche per mezzo di opportuna segnaletica, i diversi flussi di rifiuti sia per tipologia che per attività di recupero (R13/R4).
- Relativamente alla tipologia di rifiuti di cui al punto 5.16 “Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi” può essere svolta esclusivamente l'attività di recupero di cui al punto punto 5.16.3 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi “Disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili”.
- Relativamente alla tipologia di rifiuti di cui al punto 5.19 “Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC” può essere svolta esclusivamente l'attività di recupero di cui al punto

punto 5.19.3 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi “Messa in riserva di rifiuti R13 con asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; separazione delle componenti di plastica, gomma, etc..., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura”. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla normativa di riferimento (Allegato 5 al DM 05/02/98 e smi e D.Lgs. n. 151/05). In particolare:

- deve essere garantita, durante le operazioni di movimentazione e deposito all'interno dell'impianto, l'integrità dei rifiuti ritirati allo scopo di consentirne la successiva fase di messa in sicurezza;
- i rifiuti (RAEE) al momento del ritiro dovranno essere integri e non presentare rischi di contaminazione per l'ambiente ed il personale incaricato;
- i rifiuti dovranno essere stoccati in appositi contenitori chiusi e suddivisi per tipologia;
- il settore di messa in riserva dovrà essere organizzato in aree distinte ed opportunamente separate sia dalla altre attività svolte presso il centro, sia per ciascuna tipologia di rifiuto prevista;
- se la messa in riserva avviene in cumuli, questi dovranno essere realizzati su basamenti impermeabili eventualmente, ove necessario, resistenti all'attacco chimico dei rifiuti.

8. Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la Ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M.5 febbraio 1998.
9. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
10. Dovrà essere comunicata ad Arpae AAC Est - SAC di Ravenna qualsiasi variazione relativa agli amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D.Lgs. 159/2011 e smi.
11. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, **entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori. A tal fine, si informa che Arpae AAC Est - SAC di Ravenna invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza. L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.